



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice CONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2009

Istituzione dell'agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

ONOREVOLI SENATORI. - Da diverse legislature il Parlamento sta cercando di dare attuazione alla risoluzione 48/134 delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 che impone ai paesi membri di istituire un organismo indipendente per la tutela e la promozione dei diritti umani. Sono infatti trascorsi ben sedici anni dall'approvazione di quella risoluzione ed ancora l'Italia non è riuscita ad attuarla e questo mentre i principali paesi *partner* dell'Italia nell'Unione europea, ciascuno con la propria specificità giuridica e culturale hanno da tempo provveduto. Numerosi i disegni di legge presentati anche in questa legislatura con la finalità specifica di muoversi in sintonia con le Nazioni Unite con specifico riferimento alla istituzione di un organismo indipendente per i diritti umani.

Il presente disegno di legge parte dal presupposto che i diritti dell'uomo non costituiscono un numero chiuso, stabile e predefinito, ma sono soggetti ad una progressiva espansione. All'indomani della seconda guerra mondiale, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, inaugurava una nuova epoca nella storia secolare del riconoscimento della dignità degli individui e dei popoli. Al quadro dei diritti disegnato dalla dichiarazione universale, si sono aggiunti diritti economici, sociali, allo sviluppo e alla tutela dell'ambiente, diritti cioè che s'incontrano con il fondamento collettivo della dignità della persona. La nozione di libertà individuale, con il riconoscimento di nuove figure della vita pubblica, ha acquisito altre dimensioni riguardanti, ad esempio, la sfera riproduttiva, il patrimonio genetico, l'infanzia o il rispetto delle diversità di lingua, cultura e civilizzazione. A sancire questo progressivo arricchimento e reale universalismo del

catalogo dei diritti umani stanno le grandi conferenze e convenzioni delle Nazioni Unite, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i *Forum* e le conferenze regionali.

Dal presupposto della pluralità dei diritti umani discende la consapevolezza che il legislatore si debba muovere in una prospettiva ad ampio raggio affidando all'organismo indipendente che ci si accinge ad istituire una molteplicità di compiti. In questo contesto si è pensato di inserire nell'organismo indipendente una competenza specifica in materia di tutela dei diritti delle persone detenute.

Anche in questo caso l'istituzione di un Garante per la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale giunge in Italia con ritardo rispetto ad altri paesi europei, e non solo rispetto alle realtà scandinave dove istituzioni assimilabili al Garante sono state costruite sulle figure tradizionali degli *Ombudsman*, ma anche rispetto ai paesi dell'area mediterranea, come Portogallo e Spagna, o ai paesi con i quali l'Italia è solita misurarsi, come Francia e Gran Bretagna. In Danimarca il *Board of Visitors* è un organismo indipendente formato da due membri eletti per quattro anni in ogni regione. Il *Board* può effettuare ispezioni nelle carceri dove si trovano detenuti in attesa di giudizio definitivo. Eventuali abusi vengono riferiti al ministro della Giustizia che presenta una relazione. In Finlandia l'*Ombudsman* parlamentare ha il diritto di ispezionare gli edifici penitenziari. L'*Ombudsman* è un esperto eletto insieme al suo vice dal Parlamento per una durata di quattro anni. Possono essere ispezionati anche gli altri luoghi di detenzione dove vi è il rischio

che si verifichino maltrattamenti. In Norvegia l'*Ombudsman* può ricevere reclami direttamente dai detenuti e può, di sua iniziativa, promuovere ispezioni. Al di là dell'area scandinava vale la pena di ricordare l'esperienza portoghese, nella quale opera l'Ispettorato generale di amministrazione interna (IGAI), con importanti poteri in ordine alle ispezioni ed alle verifiche che riguardano le forze di polizia; inoltre può essere ricordata l'esperienza olandese: nelle carceri opera un *Spervisory Board*, con natura indipendente, che ha compiti di supervisione del trattamento dei detenuti anche attraverso incontri periodici con il direttore e i detenuti.

Il lavoro del Parlamento nel primo anno abbondante di legislatura conferma l'opportunità che un disegno di legge tendente ad istituire un organismo indipendente per i diritti umani prenda avvio al Senato della Repubblica. Il Senato, infatti, ha maturato negli ultimi anni una importante esperienza in materia di diritti umani che ha portato questo ramo del Parlamento a trovarsi in prima

linea nell'impegno in difesa dei diritti fondamentali della persona. È importante ricordare il lavoro svolto dal Comitato contro la pena di morte nella XIII legislatura, che ha ricevuto unanime apprezzamento e che ha visto protagonisti molti colleghi sia della maggioranza sia dell'opposizione. Quella esperienza, come è noto, ha avuto un seguito nelle successive legislature, con la costituzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che ha svolto un lavoro apprezzato nelle scorse legislature. Nell'attuale legislatura la Commissione straordinaria per i diritti umani sta confermando il suo ruolo centrale nell'impegno del Parlamento in difesa dei diritti fondamentali della persona.

Con il presente disegno di legge si intende dare vita ad una «Agenzia Nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale», di seguito denominata «Agenzia», che svolga anche

funzioni di Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. I membri dell'Agenzia, in numero di cinque, scelti tra personalità di indiscusso prestigio nel campo dei diritti umani, vengono scelti dalle Camere, e durano in carica cinque anni non rinnovabili. Il Presidente, in particolare, deve ricevere un'alta investitura, attraverso la nomina, d'intesa, da parte dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; a garanzia di una collocazione su per partes.

Il Presidente dell'Agenzia conferisce ad uno dei suoi componenti le funzioni di Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

In tale quadro, il Capo I riguarda la cornice normativa generale dell'Agenzia: l'articolo 1 individua la natura, la sede e gli scopi dell'Agenzia, i criteri di designazione dei suoi componenti e la durata in carica. L'Agenzia è costituita come organismo autonomo e indipendente e ha lo scopo di proteggere e promuovere i diritti fondamentali della persona. È formata da cinque componenti di cui quattro sono eletti dal Senato e dalla Camera a maggioranza, mentre il Presidente è indicato, d'intesa, dai presidenti delle Camere. I componenti restano in carica per cinque anni e non sono rinnovabili.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Agenzia, tra i quali si segnalano: promuovere la cultura dei diritti umani; svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; formulare, anche di propria iniziativa, proposte al Governo sulla materia; promuovere la firma di accordi internazionali in materia di diritti umani; cooperare con analoghi organismi istituiti da altri Stati e con l'Agenzia europea dei diritti fondamentali; ricevere da singoli soggetti o da associazioni segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti umani e adottare i conseguenti provvedimenti.

L'articolo 3 individua i poteri di accertamento, controllo e denuncia attribuiti all'Agenzia. In primo luogo, è prevista una gene-

rale facoltà di richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati, tra essi anche gli atti di polizia giudiziaria. Sono previste sanzioni nel caso di rifiuto di fornire documenti o se i documenti esibiti risultano non veritieri.

L'articolo 4 precisa i requisiti che debbono avere i membri dell'Agenzia. Essi debbono in particolare assicurare indipendenza ed avere una riconosciuta competenza in materia di tutela e promozione dei diritti umani. Le candidature, in forma trasparente, possono essere proposte dai parlamentari, dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense. L'articolo 5 definisce le incompatibilità, l'articolo 6 i criteri per la sostituzione dei membri dell'Agenzia. L'articolo 7 descrive l'ufficio dell'Agenzia, fissando il tetto massimo dei dipendenti in 150 unità, nonché la copertura finanziaria. L'articolo 8 consente all'Agenzia, entro un certo limite di spesa, di avvalersi del contributo di esperti, di università e centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti fondamentali.

Il Capo II riguarda le funzioni di Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: l'articolo 9 prevede che il Presidente dell'Agenzia conferisca ad uno dei suoi componenti le funzioni di coordinatore per la funzione di Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. In base all'articolo 10 l'Agenzia coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale che operano a livello locale.

L'articolo 11, comma 1, definisce le funzioni e i poteri del Garante, tra i quali si segnalano: la vigilanza diretta ad assicurare che la custodia dei detenuti sia attuata in

conformità delle norme italiane e delle convenzioni internazionali; la verifica dell'idoneità delle strutture edilizie pubbliche a scontare pene detentive; l'adozione di determinazioni in ordine a istanze e reclami che sono rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi di legge; la verifica del rispetto degli adempimenti e delle procedure presso i centri di identificazione ed espulsione. A questo scopo, in base al comma 2, il Garante ha possibilità di effettuare visite e ispezioni, anche senza preavviso, ad esempio, agli istituti penitenziari, agli ospedali psichiatrici giudiziari, alle comunità dei minori e di chiedere notizie e informazioni anche con riferimento ai fascicoli personali dei detenuti. Nel caso venga opposto il segreto di Stato, può essere informato il magistrato di sorveglianza territorialmente competente che valuta se chiedere l'intervento del presidente del Consiglio. L'articolo 12 individua i destinatari della legge in tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale, mentre l'articolo 13 definisce procedure e poteri del Garante.

Il Capo III riguarda gli adempimenti dell'Agenzia e la copertura finanziaria: l'articolo 14 stabilisce in capo all'Agenzia l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni volta che venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato. L'articolo 15 impone ai membri dell'Agenzia il segreto di ufficio. L'articolo 16 fa obbligo all'Agenzia di predisporre annualmente entro il 30 aprile una relazione sull'attività svolta da presentare al Parlamento. L'articolo 17 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, mentre l'articolo 18 fissa in Roma la sede dell'Agenzia, con sedi secondarie - da realizzare con il concorso finanziario delle regioni interessate - a Milano, Napoli e Palermo.

DISEGNO DI LEGGE
—

CAPO I

AGENZIA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 1.

(Istituzione e composizione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominata «Agenzia», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è o sarà parte.

2. L'Agenzia opera in autonomia e indipendenza.

3. L'Agenzia è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, in numero di due dal Senato della Repubblica e in egual numero dalla Camera dei deputati.

4. Risultano eletti in ciascun ramo del Parlamento i candidati che riportano il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e gli altri componenti durano in carica cinque anni e non possono es-

sere rieletti. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.

6. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Qualora siano avvocati o appartengano ad un ordine professionale, devono cancellarsi dal relativo albo. Valgono comunque le incompatibilità di cui all'articolo 5.

7. Le indennità del presidente e degli altri componenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 7, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; in ogni caso, le indennità annue spettanti al Presidente e agli altri componenti non possono essere superiori al trattamento complessivo massimo annuo lordo del Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati.

8. Sono eleggibili i candidati che rispondono ai requisiti degli articoli 4 e 5.

Art. 2.

(Competenze dell'Agenzia)

1. L'Agenzia ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani con riferimento alla Convenzione europea per la protezione e delle libertà fondamentali, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, dei Protocolli che la integrano, della Dichiarazione universale dei di-

ritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 gennaio 1948, e della Carta sociale europea del 1950, la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi realizzati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

b) fornire alla Magistratura, dietro richiesta, pareri relativi all'applicazione nell'ordinamento italiano, dei testi internazionali sui diritti dell'uomo;

c) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali in Italia;

d) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera *b)*, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti fondamentali. L'Agenzia può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, trasmette all'Agenzia i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere una incidenza su tali diritti;

e) formulare raccomandazioni e suggerimenti al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani, condurre e promuovere ricerche e studi nel campo dei diritti fondamentali;

f) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

g) collaborare con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani e dell'Agenzia Europea dei diritti fondamentali.

h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e provvedere sulle stesse ai sensi dell'articolo 3, qualora non sia già stata adita l'autorità giudiziaria;

i) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto, migliorare la comparabilità e attendibilità dei dati con nuovi metodi e norme;

l) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti fondamentali;

m) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti fondamentali;

n) promuovere il dialogo con la società civile per sensibilizzare l'opinione pubblica ai diritti fondamentali.

2. L'Agenzia può cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con l'Agenzia europea dei diritti fondamentali presso la quale istituisce una propria rappresentanza.

3. L'Agenzia può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza.

4. Con apposito regolamento, adottato dall'Agenzia entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna dell'Agenzia e le sue modalità di funzionamento.

Art. 3.

*(Poteri di accertamento, di controllo
e di denuncia dell'Agenzia)*

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), l'Agenzia, verificate le condizioni di procedibilità, informa le parti interessate.

2. L'Agenzia può richiedere alle parti interessate, uffici pubblici e soggetti privati, di fornire informazioni e di esibire documenti. Tra i documenti da acquisire ne fanno parte anche gli atti di polizia giudiziaria. Se le parti rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Agenzia, esse sono punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 25.000. Tale sanzione può essere aumentata fino al doppio del massimo se le parti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

3. In caso di inottemperanza da parte di soggetti pubblici, l'Agenzia può rivolgersi agli uffici sovraordinati ai quali è rimessa la valutazione in ordine alla responsabilità disciplinare del dipendente inadempiente.

4. Nel procedimento dinanzi all'Agenzia, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.

5. Quando a seguito della procedura di cui al comma 2 del presente articolo, viene accertata un comportamento non conforme alle norme interne e internazionali in materia di diritti umani, l'Agenzia intima al soggetto interessato di agire in conformità; a tal fine l'Agenzia promuove un tentativo di conciliazione e, se l'accordo non è raggiunto, formula specifiche raccomandazioni.

6. Il soggetto interessato, se non conviene con la richiesta di cui al comma 5 comunica il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato, che intenda disattendere la richiesta formu-

lata ai sensi del comma 5, non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui l'Agenzia ritenga insufficiente la motivazione fornita dal soggetto medesimo, emana una decisione, nella quale prima infligge una pena pecuniaria e nel caso ravvisi l'esistenza di un reato, inoltra gli atti all'autorità giudiziaria competente.

7. Qualora il soggetto di cui al comma 4 sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al comma 6 o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, l'Agenzia si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

8. Quando gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta dell'Agenzia, è avviato il procedimento disciplinare a carico del dipendente responsabile dell'omissione.

9. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, l'Agenzia può adire l'autorità giudiziaria per fare annullare l'atto che reputa illegittimo.

Art. 4.

(Requisiti)

1. I componenti dell'Agenzia devono avere la cittadinanza italiana. Essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e che siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani. Le candidature possono essere proposte oltre che da ciascun membro del Parlamento, dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio nazionale forense, secondo una procedura che sia conoscibile ai cittadini italiani.

Art. 5.

(Incompatibilità)

1. I componenti dell'Agenzia, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico.

Art. 6.

(Sostituzione)

1. I membri dell'Agenzia sono immediatamente rimossi in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo.

2. Alla nomina del sostituto provvedono, d'intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Il membro nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di componente dell'Agenzia.

Art. 7.

(Ufficio dell'Agenzia)

1. Entro tre mesi dalla costituzione dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Mini-

stro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta dell'Agenzia, è istituito il ruolo del personale dipendente dell'Agenzia entro il limite massimo di centocinquanta unità. Con il medesimo decreto è definito il trattamento giuridico ed economico del personale assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

2. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle assunzioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, l'Agenzia provvede nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nel ruolo mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Agenzia.

3. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, l'ufficio dell'Agenzia può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando scoperto un corrispondente numero di posti di ruolo nelle amministrazioni di provenienza e nel ruolo di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

5. Le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

6. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

7. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Agenzia nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il regolamento prevede la destinazione di una quota del personale, non inferiore al 50 per cento, al supporto delle attività dell'Agenzia di cui al capo II della presente legge.

Art. 8.

(Contributo di esperti nonché di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni)

1. L'Agenzia, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

2. La Commissione può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti fondamentali.

CAPO II

FUNZIONI DI GARANTE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE
O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 9.

*(Disciplina concernente la tutela dei diritti
delle persone detenute
o private della libertà personale)*

1. L'Agenzia svolge anche le funzioni di garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, secondo le disposizioni di cui al presente capo.

2. Il Presidente dell'Agenzia conferisce ad uno dei suoi componenti le funzioni di coordinatore per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1.

Art. 10.

*(Rapporti con i garanti dei diritti
delle persone private della libertà personale
istituiti in ambito regionale o locale)*

1. L'Agenzia coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso l'Agenzia può delegare l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11.

(Funzioni e poteri dell'Agenzia)

1. Nell'esercizio delle funzioni di garante dei diritti delle persone detenute o private

della libertà personale, l'Agenzia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che sono ad essa rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche per scontare pene detentive siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei soggetti in stato di fermo di polizia giudiziaria;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'Agenzia:

a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà

personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;

b) nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, prende visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera *a)* le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera *b)*;

d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera *c)*, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiederli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;

e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, l'Agenzia, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, e senza restrizione alcuna, visita i Centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché a qualunque locale, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative

in corso, e le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.

4. Le visite di cui ai commi 2 e 3 hanno luogo in condizioni di sicurezza. I membri dell'Agenzia potranno essere accompagnati dal personale dipendente che riterranno necessario.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1000.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 12.

(Destinatari)

1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi all'Agenzia senza vincoli di forma.

2. All'articolo 35, primo comma, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, all'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

Art. 13.

(Procedimento)

1. L'Agenzia, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 11, comma 2, lettera *a*), tengono comportamenti non conformi alle norme e ai principi indicati dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), ovvero che le istanze e i reclami ad essa rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in

conformità, promovendo un tentativo di conciliazione ovvero, quando l'accordo non è raggiunto, formulando specifiche raccomandazioni.

2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, l'Agenzia si rivolge agli uffici dell'amministrazione sovraordinati.

4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta dell'Agenzia, viene avviato un procedimento disciplinare a carico del dipendente responsabile dell'omissione.

5. Se gli uffici sovraordinati non accolgono la richiesta, l'Agenzia trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi dell'articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. L'Agenzia, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad essa rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

7. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 6, l'Agenzia può richiedere l'intervento del prefetto competente per territorio.

8. L'Agenzia, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi alle disposizioni degli

articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovviro che le istanze e i reclami ad essa rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

9. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 8, l'Agenzia può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

CAPO III

ADEMPIMENTI DELL'AGENZIA E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 14.

(Obbligo di rapporto)

1. L'Agenzia ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 15.

(Segreto d'ufficio)

1. I membri dell'Agenzia e i soggetti di cui l'Agenzia si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16.

(Relazione annuale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività svolta, relativa all'anno solare precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a migliorare la protezione dei diritti umani sul territorio nazionale e all'estero.

2. Nell'ambito della relazione annuale di cui al comma 1, l'Agenzia riferisce specificamente sull'attività svolta durante l'anno precedente nell'esercizio delle funzioni di garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà personale.

3. La relazione annuale è trasmessa agli organismi internazionali, previsti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, competenti in materia di tutela e promozione dei diritti umani.

4. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. L'Agenzia promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino e le altre informazioni sull'attività dell'Agenzia sono diffusi attraverso il sito *web* che l'Agenzia istituisce.

6. Le pubbliche amministrazioni, avuto riguardo alle specificità dei diversi settori di

competenza, inseriscono nei programmi di formazione dedicati al personale la materia relativa alla tutela dei diritti umani, con particolare riguardo al contrasto verso ogni forma di discriminazione. Nelle scuole di tutte le Forze di polizia sono oggetto di insegnamento il sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e la figura dell'Agenzia. Ai fini della predisposizione dei programmi di formazione e di insegnamento di cui al presente comma, le pubbliche amministrazioni possono chiedere contributi e pareri all'Agenzia.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.990.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 6.990.000 per l'anno 2009, a euro 3.490.000 per l'anno 2010 e a euro 6.990.000 per l'anno 2011, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 3.500.000 per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per gli anni successivi all'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'ar-

articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

(Sede dell'Agenzia)

1. L'Agenzia ha sede a Roma.
2. L'Agenzia istituisce con il concorso finanziario delle regioni interessate sedi secondarie a Milano, Napoli e Palermo.

